

COPIA



COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 25
In data : 30.05.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **19.34** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

BOLONDI LUCA	Presente		GENNARI ALFREDO	Presente	
BELLAVIA LUIGI	Presente		FORNACIARI IVAN	Assente	G
GELMINI GABRIELE	Presente		GIBERTINI IVO	Presente	
VIANI LOREDANA	Presente		LUCCI COSTANZA	Assente	G
BEZZI CRISTIAN	Presente				
PAPPANI LUCA	Assente	G			
MACCORIN DIEGO	Presente				
PATERLINI MICHELE	Presente				
GOMBI MARA	Presente				

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Scrutatori: GELMINI-MACCORIN-GIBERTINI

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra **DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCA BOLONDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 25 in data 30.05.2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

La seduta inizia alle ore 19.34.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

VISTA la Legge 25 febbraio 2022 n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. Milleproroghe), che aveva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 30 aprile 2022;

DATO ATTO che il termine per le deliberazioni Tari per l'anno 2022 è stato posticipato al 31 maggio 2022, in applicazione dell'art. 3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n.363/2021/R/rif di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 2) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

RICHIAMATE:

- il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29 giugno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 giugno 2021 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2021 e si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2021 predisposto da ATERSIR;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2022 con la quale si prendeva atto dell'impossibilità di ATERSIR di approvazione dei PEF entro il 30 aprile e pertanto si approvavano le tariffe TARI 2022 nella stessa misura dell'anno 2021, dando altresì atto che in caso di proroghe alla scadenza per la determinazione della TARI si sarebbe provveduto alla approvazione delle tariffe sulla base dei costi previsti nel PEF TARI 2022;

PRESO ATTO

- che nel territorio in cui opera il Comune di **CANOSSA (RE)** è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che con Delibera di Consiglio di Ambito n. 45 del 17/05/2022 ATERSIR ha approvato in qualità di Ente di Governo dell'ambito (EGATO) la “Predisposizione tariffaria dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, a gestione IREN AMBIENTE SpA”, tra cui quello del Comune di **CANOSSA (RE)** (allegato A alla presente delibera);

DATO ATTO:

- che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di **CANOSSA (RE)** (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita di cui all' art. 3 del MTR) è pari ad Euro **729.922,98** e viene ripartito tra quota variabile e quota fissa in base alle percentuali risultanti dal PEF (vedi allegato A);
- che i costi sono ulteriormente suddivisi tra Utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND), secondo le seguenti ripartizioni per la quota fissa (UD 66% e UND 34%) quota variabile (UD 66% e UND 34%);
- che ai fini del calcolo delle tariffe, al totale dei costi non vanno aggiunti ulteriori costi;
- che ai fini del calcolo delle tariffe, al totale dei costi vanno detratti:
 - Euro 1.428,99 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;

- che pertanto il totale del Piano finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a **Euro 728.493,99** come da quadro economico (vedi allegato B);

PRECISATO che questo Ente, per quanto disposto dalla Delibera n. 15/2022 emanata da ARERA in data 18/01/2022, ritiene di collocarsi nel QUADRANTE I, che comporta notevoli obblighi di servizio, anche se non sono previsti standard generali di qualità. In particolare, gli obblighi di servizio previsti per lo Schema I che i Comuni sono tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 riguardano principalmente:

- ✓ adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio (a cura dell'ETC);
- ✓ predisposizione e messa a disposizione degli utenti del modulo per la richiesta di attivazione del servizio da mettere a disposizione degli utenti e la relativa risposta da fornire a cura del gestore dell'attività tariffe e rapporti con l'utente (tipicamente il Comune);
- ✓ predisposizione e messa a disposizione degli utenti del modulo per comunicare la variazione e la cessazione del servizio e la relativa risposta da fornire a cura del gestore dell'attività tariffe e rapporti con l'utente (tipicamente il Comune);
- ✓ attivazione di una procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati (il Comune o il gestore del servizio in caso di tariffa corrispettiva);
- ✓ obbligo di istituzione di un numero verde totalmente gratuito (a cura del gestore delle tariffe e rapporti con l'utente: Comune o gestore in caso di tariffa corrispettiva) a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- ✓ definizione di modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti (a cura del GTRU).

TUTTO CIÒ PREMESSO, ossia sulla base della quadri-ripartizione del PEF, si è proceduto a determinare le Tariffe TARI per l'anno 2022, come dettagliato nell'allegato C),

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO l'articolo 38/bis della norma sopra richiamata che assegna all'Agenzia delle Entrate (struttura di gestione F24) il compito di scorporare, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'importo del TEFA dovuto alle Province e Città metropolitane e di riversarlo direttamente all'Ente beneficiario, al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO che in data 26.05.2022 con verbale n.18 è stato acquisito il parere del Revisore dei conti del Comune di CANOSSA, dott. Giancarlo Lelli;

UDITI gli interventi in allegato;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI

presenti	n.10
votanti	n.10
favorevoli	n. 8
contrari	n. 2(Gennari-Gibertini)
astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO della predisposizione tariffaria dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del bacino territoriale dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, a gestione IREN AMBIENTE SpA”, comprendente il PEF del Comune di CANOSSA (RE) per l'anno 2022, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, che si allega alla presente delibera (allegato A);
- 2) DI APPROVARE pertanto per l'anno 2022 il quadro economico (allegato B) e le tariffe della Tassa sui RIFIUTI (TARI) per l'anno 2022 (allegato C), definite sulla base del Piano economico finanziario 2022 predisposto e approvato da ATERSIR;
- 3) DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, in sostituzione della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2022;
- 4) DI ANNULLARE la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2022;

- 5) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) –Tributo Puntuale;
- 7) DI INVIARE ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione;
- 8) DI PROVVEDERE, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

CON VOTI

presenti	n.10
votanti	n.10
favorevoli	n. 8
contrari	n. 2(Gennari-Gibertini)
astenuti	n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Interventi in allegato delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.05.2022.

SINDACO

Nello scorso Consiglio Comunale avevamo confermato le tariffe per il 2022 in quanto non avevamo il piano finanziario, il piano finanziario è stato approvato e abbiamo rilevato un aumento del piano finanziario da 698.695 relativo al 2021 a 728.493,99 per il 2022. C'è stato un aumento di 29.798,99 pari al 4.26 per cento.

Se a questo andiamo a sommare anche la riduzione dei metri quadrati rilevati perché tenete presente che nel 2021 i metri quadrati erano 372.703 e nel 2022 saranno 360.803 e quindi sono meno 5.900 metri quadrati.

Questo aumento del piano finanziario ha determinato per quanto riguarda le utenze domestiche un aumento che andrà dal 3.08 per cento al 7,51 per cento, per le utenze non domestiche del 7,77 per cento.

Dobbiamo dire che abbiamo tolto i servizi extra perimetro per 8.098 euro per non gravare ulteriormente che sono di per se importanti e quindi questo ulteriore atto è già stato fatto dal nostro ragioniere per limitare gli aumenti che vi dicevo.

Questo va ricondotto comunque a tutte le esenzioni che comunque abbiamo messo in atto a partire dal 2022, dal 1 gennaio 2022 gli ultra sessantacinquenni con un Isee fino a 12.500 euro hanno una riduzione del 50 per cento della parte variabile che corrisponde circa a un 25 per cento sul totale, poi abbiamo esentato anche i nuclei familiari sono gli 8 mila euro con la stessa identica tipologia di esenzione.

A questo sommato perché questi sono stati mantenuti le agevolazioni per gli esercizi commerciali nelle frazioni e quindi abbiamo preso atto di questo aumento che comunque purtroppo è quasi generale in tutti i comuni.

Ci sono interventi? Prego Cons. Gennari.

CONSIGLIERE GENNARI

Intervento non registrato

RAG. ROSSI

I costi che ha indicato il Cons. Gennari sono la quota parte dello stipendio dell'addetto all'ufficio tributi per quanto di competenza viene attribuito alla Tari e i costi fissi di gestione, che consistono nella bollettazione, postalizzazione delle bollette e dei solleciti inviati alla Tari.

Quindi un servizio che facciamo esterno nonché le spese postali per la spedizione di attività di riscossione etc. che facciamo noi internamente, dopo che è stato tra virgolette chiuso con l'attività di supporto alla riscossione coattiva istituita il Valdenza noi eseguiamo per il momento internamente questa attività coattiva di riscossione, tenuto anche conto che veniamo da due annualità 20 e 21 in cui queste attività erano state sospese per effetto del Covid.

Questi sono i costi che abbiamo imputato come comune all'attività di riscossione.

Questi aumenti non sono dovuti a aumenti di costi del comune imputati nel piano finanziario, perché siamo tra i pochissimi comuni che hanno un delta negativo di 3 mila euro rispetto ai costi del comune 21, mentre i costi sono tutti attribuiti a aumenti che ha fatto il gestore, che tra l'altro sono stati anche limati perché Arera sulla materia c'è un montante che ** viene limitato a determinate percentuali di aumento che non possono eccedere da quanto stabilito dalle delibere di Arera, però i costi del comune sono 3 mila euro in meno come delta rispetto alla quota applicabile che era quella del 21.

SINDACO

Altri interventi? La parola al Cons. Gennari.

CONSIGLIERE GENNARI

Su questo provvedimento siamo contrari, l'aumento proposto è molto consistente in una fase molto delicata come questa dove le famiglie devono già sobbarcarsi gli oneri già pesanti per altre tariffe.

Quindi il nostro è parere negativo, noi avremmo cercato sicuramente di andare a vedere all'interno del bilancio se c'erano le possibilità di reperire le risorse per non aumentare queste tariffe, l'atto deliberativo non è stato approfondito fino in fondo perché si richiama nella parte integrante della delibera una delibera di consiglio di ambito la 451722 e ho visto che anche stasera non è presente all'interno della cartella di consiglio, che avremmo forse potuto capire meglio gli aumenti pure nella complessità dell'argomento.

Quindi il nostro è un voto negativo.

SINDACO

Cons. Bezzi per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE BEZZI

Innanzitutto mi spiace se non c'è ** del 17 maggio e vedremo le prossime volte di provvedere ** perché il problema non è dovuto al comune ma a una situazione un po' instabile che c'è stato nell'arrivare all'approvazione di questi piani economico – finanziari, perché sono stati fatti molti incontri in cui sono coinvolti tutti i comuni, il gestore e tutto il resto e che sono state fatte le approvazioni a tappe.

Speriamo che in prossimo ciò non accada, ognuno ha fatto le proprie rimostranze durante l'assemblea di ambito e quindi vedremo in futuro se ci saranno miglioramenti.

Per quanto riguarda l'aumento della Tari effettivamente c'è un aumento in percentuale di un certo rilievo e poi le percentuali sono sempre interpretabili, perché a livello di componente familiare o comunque di famiglia medio anno c'è un aumento medio di 13 euro per famiglia. Sono circa tre centesimi al giorno e quindi a livello di percentuale forse uno spende di più a fare il pieno in questo momento che non a pagare la gestione dei rifiuti.

Siamo a favore e ringrazio il ragioniere per il lavoro svolto visto la fretta e furia messa in questi giorni da Atersir e ringrazio.

SINDACO

Mettiamo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? c

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

COMUNE DI CANOSSA
Provincia di Reggio Emilia

PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022/2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma
F.to RAG. MAURO ROSSI

Li, 24.05.2022

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE - CONTRARIO (vedi motivazioni allegate)

firma
F.to RAG. MAURO ROSSI

Li, 24.05.2022

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to LUCA BOLONDI

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune al n. _____, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 16.06.2022 al 01.07.2022.

Addì, 16.06.2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MARIA ELENA VINCENZI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta
ESECUTIVA IN DATA _____

[] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, li _____

Il Segretario Comunale